
Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 30 gennaio 2026, n. 10 "CHC S.r.l." (P. IVA 07779380729) – Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TC, presso il poliambulatorio ubicato in Mola di Bari (BA alla Via Don Giustino Russolillo n. 39/F.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;

Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2025, n. 1657 recante *"Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e s.m.i.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione."*

In Bari, presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale" della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che "
 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";
 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le "strutture per la diagnostica per immagini con l'utilizzo di grandi macchine" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della medesima legge – n.d.r];
 4. ... (omissis)
 5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.
 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis);

... (omissis)".

Con D.D. n. 66 del 04/03/2024 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato: "di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale del DSS BA 11 – Mola di Bari dell'ASL di Bari con riferimento all'arco temporale del 1° bimestre per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine ex art. 5, co. 1 punto 1.6.3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- parere di compatibilità negativo alla richiesta trasmessa dal Comune di Mola di Bari (BA), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "CHC S.r.l.", con sede operativa nel medesimo Comune alla via Don G. Russolillo n. 39/f per l'installazione di n. 1 (una) RMN;
- parere di compatibilità favorevole alla medesima richiesta per l'installazione di n. 1 (una) TC."

Con PEC del 10/09/2025, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. E493145 del 12/09/2025, il legale rappresentante della "CHC S.r.l." ha chiesto "il rilascio della prevista Autorizzazione all'esercizio per l'utilizzo e la somministrazione delle prestazioni di diagnostica per immagini grandi macchine, in specie macchina TC – modello GE Revolution Maxima Select, di marca GE, con potenza di 72 Kw, avente numero seriale CT-B444263-FIN-00.DWG, quale ampliamento funzionale dell'ambulatorio di diagnostica per immagini già autorizzato come sopra specificato per altre prestazioni di diagnostica",

allegando:

"1. Parere di compatibilità alla installazione della grande macchina TC, rilasciato dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 00066 del 04/03/2024.

2. *Pianta planimetrica in scala, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale.*
3. *Relazione tecnica sanitaria a firma del responsabile sanitario e dell'amministratore unico, circa il possesso dei requisiti di cui al R.R 3/2010 e smi - sez - B.01.03.*
4. *Diritti sanitari previsti dal bollettino regionale 13/09/2011 n. 1984 e smi*
5. *Dichiarazione in autocertificazione a firma dell'amministratore unico della società, resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi circa il possesso del certificato di agibilità, prevenzione incendi, destinazione d'uso dell'immobile, titolo sulla disponibilità dell'immobile.*
6. *Scheda della apparecchiatura (grande macchina –TC) e specifiche tecniche.*
7. *Dichiarazione di assenza di incompatibilità e di accettazione dell'incarico del responsabile sanitario*
8. *Elenco redatto su "scheda sinottica" del personale medico e di comparto, addetto alla grande macchina, con relative qualifiche, titoli accademici, nonché dichiarazioni di incompatibilità di ciascun addetto, alla assunzione dell'incarico, redatte ai sensi del Dpr 445/2000.*
9. *Dichiarazione in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 circa il permanere delle condizioni e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi già precedentemente valutati in occasione della autorizzazione all'esercizio in essere ad oggi.*
10. *Dichiarazione dell'Esperto di radioprotezione EDR ai sensi del Dto lgs 101/2020 e del Dto lgs 203/2022."*

Con nota prot. n. E/564664 del 14/10/2025 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rappresentato quanto segue:

" (...)

- *atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") prevede: all'art. 8, co. 3 che: "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1... (omissis).", tra cui le strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6.3.);*
- *al co. 5 del medesimo articolo che: "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica";*

Premesso tutto quanto sopra rappresentato, considerato che la documentazione trasmessa non risulta esaustiva, la scrivente Sezione invita:

- *il legale rappresentante della Società richiedente a trasmettere, in tempi brevi:*
 - i. *l'autocertificazione resa dal legale rappresentante della dotazione di macchinari e attrezzature della struttura di radiologia;*
 - ii. *l'autorizzazione all'installazione dell'apparecchiatura TC rilasciata dal Comune di Mola di Bari (BA)*
 - iii. *l'autocertificazione resa dai soci, dal legale rappresentante e da eventuali procuratori, di non versare nelle condizioni di decadenza ex art. 9 LR 9/17 e smi;*
 - iv. *la notifica di pratica dell'apparecchiatura TC, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L.gs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti e relative ricevute di consegna;*
 - v. *nomina e accettazione dell'esperto in radioprotezione;*
- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura di specialistica ambulatoriale, al fine di*

verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.03 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TC, comunicando l'esito alla scrivente Sezione.”.

Con PEC del 20/10/2025, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. E/591912 del 22/10/2025, il legale rappresentante della società ha riscontrato la prefata richiesta di integrazione documentale.

Con PEC del 30/12/2025, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso la nota ad oggetto *“Poliambulatorio CHC Mola di Bari – Parere propedeutico diagnostica per immagini mediante utilizzo di grande macchina – TAC”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/8400 del 09/01/2026, comunicando quanto segue:

“(…) IL DIRETTORE del SERVIZIO IGIENE e SANITA' PUBBLICA

Nel rispetto della nota della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport - Sez. Strategie Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamento e Qualità, prot. n. 0564334/2025, pervenuta con mail pec in data 14/10/2025 quale Autorità competente,

LETTA

l'istanza pervenuta dal Dott. Giuseppe CAPOTORTO, omissis, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società uninominale CHC srl, avente sede legale e operativa in Mola di Bari (BA), alla Via G. Russolillo, 39/F, relativa al conseguimento della autorizzazione all'esercizio per un impianto di diagnostica per immagini (TAC), da inserire nei locali all'uopo indicati e facenti parte della più ampia struttura sanitaria privata ospitante altre e distinte branche specialistiche, già autorizzate con atti e provvedimenti a parte;

ESAMINATA

la documentazione allegata all'istanza, così come dettagliatamente riportata nella precitata nota Regionale, ed integrata in data 20/10/2025, effettuate le verifiche propedeutiche di rito in situ in data 12/12/2025 e in data 20/12/2025.

CONSIDERATO

che la responsabilità sanitaria del Poliambulatorio Medico Specialistico è affidata al dr. Giuseppe FRANCHINO, ...omissis, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Bari, in data 13/11/1990, e specializzato in “neurologia”, presso la medesima Università in data 23/07/1994, e “medicina fisica e riabilitazione” in data 16/10/2006, risultante iscritto all'Ordine dei Medici - Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari al n. 9592 dal 13/02/1991, il quale, dalla documentazione esibita ed acquisita agli atti, risulta aver accettato l'incarico e dimostrato la propria compatibilità all'assunzione dell'incarico presso la struttura sanitaria privata de quo, quale responsabile sanitario della stessa.

TENUTO CONTO

del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle sezioni B.01.01 e B01.03, e degli adempimenti circa l'avvenuta notifica dell'apparecchiatura TC, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Dto ILgs 31/07/2020 n. 101 agli Enti previsti, oltre che dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto in radioprotezione a seguito di nomina di incarico da parte della società CHC srl, come da atti.

VISTO l'autorizzazione alla installazione dell'apparecchiatura TC rilasciata dal comune di Mola di Bari giusta Atto prot. suap 07779380729-22082022-0857 del 26/08/2025

VISTO l'art. 193 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 25.07.1934;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 02.05.2017 e s.m.i., il R.R. 3/2010 ed in particolare le sezioni B.01.01 (ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE) e B.01.03 (ATIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI), in specie grande macchina (TAC)

VISTO l'attestato di avvenuto versamento per i diritti sanitari in favore della ASL Provincia di Bari;

esprime parere favorevole

per il rilascio della Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i., dell'attività sanitaria di diagnostica per immagine per l'impianto grandi macchine in specie TAC multistrato di ultima generazione -Marca GE - modello Revolution MAXIMA Select con tensione massima del tubo a 140 Kv - potenza del generatore 72 kw - corrente massima 560 Ma, dotata di sistema di scansione spirale (helical scanning) per acquisizione continua e volumetrica dei dati, e sistema di interblocco di sicurezza, che previene l'emissione accidentale di radiazioni mediante interruttore di preparazione, matricola impianto: 15391388 - matricola tubo radiogeno : 130189BA4, da contestualizzare nell'ambito del poliambulatorio specialistico già autorizzato dal comune di Mola di Bari di cui è titolare il Dott. Giuseppe CAPOTORTO, in apposita area dedicata a piano interrato, dotata di tutti i requisiti di corretto utilizzo, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società uninominale CHC srl, avente sede legale e operativa in Mola di Bari (BA), alla Via G. Russolillo, 39/F così come in premessa generalizzato.

Il presente parere ha validità sino a quando saranno mantenute le condizioni che ne hanno consentito il rilascio e potrà essere revocato in caso di inosservanza delle norme che disciplinano la materia.”.

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di **rilasciare**, ai sensi dell'**art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, **l'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TC multistrato (Modello Revolution MAXIMA Select)**, in capo alla **società “CHC S.r.l.” (P. IVA 07779380729)**, presso il poliambulatorio **ubicato in Mola di Bari (BA) alla Via Don Giustino Russolillo n. 39/F**, il cui **Direttore Sanitario è il dott. Giuseppe Franchino, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari e specializzato in neurologia**, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente alla Sezione regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare alla Sezione regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett.c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura le sostituzioni o integrazioni delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'**autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 TC multistrato (Modello Revolution MAXIMA Select)**, in capo alla società **"CHC S.r.l." (P. IVA 07779380729)**, presso il poliambulatorio ubicato in Mola di Bari (BA) alla Via Don Giustino Russolillo n. 39/F, il cui **Direttore Sanitario è il dott. Giuseppe Franchino, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari e specializzato in neurologia**, con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente alla Sezione regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare alla Sezione regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett.c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura le sostituzioni o integrazioni delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale*

territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società (pec: chcuninominale@legalmail.it);
- al Direttore generale dell'ASL BA;
- al Dipartimento di Prev. dell'ASL BA;
- al Comune di Mola di Bari (BA).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

[Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo] (*non inserire in CIFRA 2*).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00011

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Francesco D'Aquino
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Francesco D'Aquino

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro